


COPIA

del
el

- 8 GEN. 2013

23 GEN. 2013



Deliberazione n. 301

del 31/12/2012

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio ricovero minori in convitto - Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore -Comunità alloggio " Francesco Maria di Francia "di Nicosia.

L'anno duemiladodici addì trentuno del mese di Dicembre
alle ore 17.00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	X		SINDACO - PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	X		Vice Sindaco
3	LOCIURO	Calogero	X		Assessore
4	CATALANO	Saverio Lucio	X		Assessore
5	TOMASI	Vincenza	X		Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio Malfitano Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa mara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 1° Settore Servizi Sociali del Comune, avente per oggetto: "Servizio ricovero minori in convitto - Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio " Francesco Maria Di Francia " di Nicosia";

VISTI i pareri tecnico-contabile resi ai sensi dell'art. 53 1° comma della L. 142/90, recepita con la L. R. 48/91, modificata con la L.R. 30/2000;

RITENUTA la superiore proposta meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta del Dirigente del 1° Settore Servizi Sociali avente per oggetto: "Servizio ricovero minori in convitto - Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio " Francesco Maria Di Francia " di Nicosia".

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Servizio ricovero minori in convitto - Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio " Francesco Maria di Francia " di Nicosia .

IL DIRIGENTE
del 1° Settore/Uffici Sociali

PREMESSO:

- che presso l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio per minori, " F.sco Maria di Francia " di Nicosia, iscritta al n. 1668 dell'albo regionale di cui all'art.26 della l.r. 22/1986, quale Ente gestore di Comunità alloggio per minori, con D.D.G. n. 351 del 19/02/2003, si trovano ricoverati in convitto i seguenti minori;
- ~~██████████~~^{04/351.S}, giusto decreto del 17/11/09 del Tribunale dei minori di Caltanissetta, con decorrenza dal 17/11/09;
- ~~██████████~~^{04/351.S}, giusto decreto del 14/04/2009 del medesimo Tribunale, con decorrenza dal 15/04/2009;
- che con delib. G.M. n.250 del 13/10/2010, veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e l'Istituto suddetto per il periodo 1/10/2010-31/12/2012;
- che in data 2/12/10 si è provveduto alla stipula della convenzione, registrata a Nicosia al n. 936 S.3;

DATO ATTO che la suddetta Comunità alloggio, ha svolto regolarmente il servizio di che trattasi;

RITENUTO dover procedere al rinnovo della convenzione per il periodo dall'1/1/13 al 31/8/13;

VISTO lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, doverlo approvare;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana successive modifiche

PROPONE

Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio per minori " Francesco Maria di Francia ", con sede in Nicosia alla Piazzetta N. Speciale n. 2, per n. 2 minori, composto da n.20 articoli, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che la superiore convenzione,avrà la durata dall'1/1/13 al 31/8/13.

Di impegnare la somma complessiva di € 35.613,04 al Titolo I F. 10 S.4 1.3, Cap. 1419/1 del bilancio pluriennale 2013.

Di riservarsi di provvedere all'impegno della somma occorrente per l'aumento Istat per l'anno 2013.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia Mancuso



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI ENNA

COMUNE DI NICOSIA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE.

L'anno duemila _____ addì _____ del mese di _____

TRA

L'Amministrazione Comunale di Nicosia, d'ora in avanti " Ente locale ", per la quale interviene il Sig. _____, nato a _____, il _____, Dirigente in servizio presso il Comune di Nicosia, domiciliato per la carica presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale, rappresentanza del Comune medesimo - Codice Fiscale 81002210862 - P.I. 00100280866 ;

da una parte e dall'altra

L'Ente assistenziale Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore - Comunità alloggio " Francesco Maria Di Francia " , con sede in Nicosia alla Piazzetta N. Speciale n. 2 C. F. N. 80021630589 P.IVA 02114091008 , d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine "Ente contraente", rappresentato danata a _____ () il....., iscritta all'Albo Regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati, autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali al n. 1668, con il provvedimento assessoriale N. 351 del 19/12/2003, con la tipologia Comunità alloggio per minori e per una recettività di n. 8 unità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità - alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 2 minori su n. 8 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili .

Art. 2

La Comunità alloggio ha una capacità ricettiva di N. 8 posti per minori.

Al compimento del diciottesimo anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i Minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.

Art.3

Le Comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standard determinati con Decreto del Presidente della Regione 29 Giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- N. 1 operatore sociale responsabile;
- N. 4 educatori professionali;
- N. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), N. 1 psicologo o neuro psichiatra, N. 1 assistente sociale e N. 1 infermiere professionale;

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla Convenzione ai sensi del successivo art.17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale ed il certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell'immissione in servizio del personale.

Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di acquisire d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale e i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art.6

Nella Comunità - alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal Servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (Consigli di quartiere, Associazioni , etc).

Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1. Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatorie;
2. Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera di Euro 1,04, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art.9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico - sanitaria , ma anche ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei Comuni di residenza dei minori.

E' altresì facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.459,35 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 25,13 (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art. 8 per ogni giornata di effettiva presenza del

minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

L'Amministrazione comunale si riserva di accertare l'esistenza di familiari tenuti al pagamento della retta. In tal caso l'Amministrazione provvederà solamente alla integrazione della stessa.

Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata, in via ordinaria, dall'Ente locale ed, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli Enti Locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

a) cambiamenti di gestione della comunità – alloggio o significative variazioni degli

elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo - assistenziale del servizio medesimo;

c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo contabile.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata dall'1/1/2013 al 31/8/2013 salvo quanto prescritto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'amministrazione Comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare, al 31 dicembre di ciascun anno, sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli antimafia.

Art. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copie inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice civile.

Art. 20

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Nicosia.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

L'ente contraente

L'Ente Locale

TR



COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

I Settore

Allegato alla Deliberazione
G.M. / c.c. n° 301 del 31-12-2012

Proposta di deliberazione relativa a: Servizio ricovero minori in oscurità -
Approvazione schema di commissione con l'Istituto Suore Osp.
piccole del S. Cuore - Comunità alloggio "Francesco Maria
di Franco" di Nicosia.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Nicosia, 28 / 12 / 12

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la copertura finanziario dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della spesa di € 35.613,04 al Tit. 1 Funz. 10 Serv. 4 Int. 3, del bilancio esercizio 2013 / Cap. del P.E.G. al n. 11/19, 1; cui corrisponde in entrata il Cap. n. -.


Nicosia, 31 / 12 / 2012

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni


12/4

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 8 GEN. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 8 GEN. 2013, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 31-12-2012.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE



- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE